

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

VISTO il D.P.R.S. n. 3867 del 6/07/1967 pubblicato nella GURS n. 34 del 05/08/1967, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico una parte del territorio comunale di Messina

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il D.A. n. 6682 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel supplemento ordinario della GURS n. 13 del 31 marzo 2017, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ai sensi del D.LGS. n.42/2004 (Codice Beni Culturali).

VISTO il D.A. n. 090 del 23 ottobre 2019, con le quali sono state disposte alcune modifiche del citato PTP.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 9.08.2019 dalla signora XXXX elettivamente domiciliata XXXX XXXX, avverso il provvedimento prot. n. 4599 del 27.07.2019, con cui la Soprintendenza di Messina esprime parere contrario al rilascio di autorizzazione paesaggistica concernente il progetto per la realizzazione di due corpi di fabbrica a due elevazioni f.t. per complessive due unità residenziali in XXXX nel comune di Messina,

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, contenute nella nota n. 8093 del 19.12.2019.



REGIONE SICILIANA

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la suindicata ricorrente contesta "il diniego" emesso dalla Soprintendenza di Messina, poiché ritiene che il lotto di terreno in oggetto, ricada sì, all'interno delle aree di recupero classificate "1n" soggette anche alla disciplina di cui all'art. 142 lett. a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.L.vo n. 42 del 22.01.04, ma che nel medesimo art. 142 viene però specificato, al secondo comma, che le disposizioni di cui al precedente non si applicano nelle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B, e che per questa ragione quindi, la suindicata ricorrente ha trasmesso in allegato al progetto, un certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di Messina in data 18.04.2019 riferito alla data del 6.09.1985, dal quale si evince che l'area interessata all'intervento sopradetto, ricade integralmente in zona B3f. Questa condizione quindi, fa rientrare il lotto di progetto nel citato secondo comma, permettendone l'edificazione.

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Messina, nel rendere le proprie controdeduzioni in ordine al ricorso sopracitato, ha fatto presente che in virtù del suddetto D.A. n. 090 del 2019 è stata modificata la previsione dell' art. 20 del citato PTP che così recita: "Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1". Da tale mutata situazione giuridica ne consegue che l'area interessata dal progettato intervento risulta ad oggi edificabile e per tanto la sua realizzazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza di Messina, non risultando più quella zona ricompresa nel regime di recupero.

ACCERTATO per le suesposte ragioni, di dovere accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla signora XXXX avverso il provvedimento della Soprintendenza di Messina, reso con nota prot. n. 4599 del 27.07.2019

DECRETA

- **Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è accolto il ricorso presentato della signora XXXX, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, reso con nota prot. n. 4599 del 27.07.2019
- Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina dovrà nuovamente pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica del progetto di cui sopra entro il termine di 30 giorni
- **Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata alla ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
- **Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.



Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 19-05-2020

IL DIRIGENTE GENERALE F.to Sergio Alessandro